

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E PROTEZIONE DEL SEGNALENTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 2023. -

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente atto riguarda eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in merito al Comune di Induno Olona;

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Persona coinvolta” :persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

2. RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni sono il RPCT del Comune ed eventualmente un proprio collaboratore individuato con apposito provvedimento, debitamente e specificamente formato in materia.

Nel caso in cui la segnalazione preveda colloqui tra il segnalante e il RPCT, ad essi assiste sempre un collaboratore;

Nel caso residuale che il RPCT o il collaboratore si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all’autore del presunto illecito, si procederà come segue:

- Se il conflitto di interesse riguarda il RPCT, il RPCT si asterrà ed eventualmente potrà essere sostituito dal Vice Segretario Generale appositamente nominato Vice RPCT;

- Se il conflitto di interesse riguarda il collaboratore, lo stesso si asterrà dal prendere parte alla gestione della segnalazione;

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI - SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA E DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente atto:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione comunale di Induno Olona;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione di cui alla lettera a);
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'Amministrazione di cui alla lettera a);
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Amministrazione di cui alla lettera a).

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all'art 6;

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto (ad es. un Funzionario E.Q.) tale soggetto dovrà trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vanno considerate nei procedimenti di vigilanza ordinari; se non circostanziate vanno archiviate.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona

segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di cui al presente atto hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle strutture del Comune, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del precedente punto 3. Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo¹.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto, nonché l'esclusione dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele - secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - della segnalazione presentata al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

¹ Si tratta di violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), regionali ed europee (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti UE nei settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; atti o omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti UE).

Non è ammessa la segnalazione al RPCT del Comune di questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, presso il Comune è attiva una piattaforma di segnalazione interna che consente l'invio della stessa al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione. L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale del Comune, alla pagina dedicata: <https://comuneindunoolona.whistleblowing.it/>.

La predetta piattaforma consente l'accesso solo ai soggetti autorizzati di cui al punto 2.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT del Comune, che si avvale di un fornitore esterno per il servizio di assistenza, gestione e controllo del sistema informatico, con funzioni di amministratore di sistema e di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica del whistleblowing, il quale è stato nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il RPCT potrà avvalersi, eventualmente anche di un proprio collaboratore individuato con apposito provvedimento, debitamente e specificamente formato, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 5 del citato decreto, nel rispetto dei termini nello stesso riportati. In particolare:

- a) rilascio alla persona segnalante di avviso di ricevimento della segnalazione inviata tramite piattaforma informatizzata entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo assenza del RPCT;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni;
- c) seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione di cui al punto 5;
- d) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, salvo assenza del RPCT;
- e) messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, nonché sulle diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria. Le suddette informazioni sono esposte in apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla segnalazione *whistleblowing*.

7. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni vengono prioritariamente effettuate in forma scritta digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatizzata, che, tramite una procedura guidata, consente la compilazione, l'invio e la ricezione mediante un sistema di crittografia che garantisce la massima riservatezza dell'identità

del segnalante e dei contenuti. All'atto del ricevimento della segnalazione la piattaforma produce la ricevuta di cui alla lettera a) del punto 6.

Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma scritta cartacea, indirizzandole al RPCT del Comune, attraverso il servizio postale preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi della lettera a) del punto 6). Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sezione dedicata del sito web comunale, ferma restando la necessità che la segnalazione contenga gli elementi essenziali sopra indicati. Questa modalità richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. E' infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura *"riservata personale al RPCT del Comune di Induno Olona Via Porro n...35- Induno Olona"*, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali. La segnalazione verrà acquisita al protocollo riservato dell'Amministrazione tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità, peraltro, non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatizzata.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, attraverso chiamata telefonica della persona segnalante che richiede un incontro diretto con il RPCT; la proposta di appuntamento è fissato entro un termine ragionevole e riporta la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso. Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT, entro 20 giorni, alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

8. MISURE DI PROTEZIONE

Ai segnalanti individuati al punto 3 e ai soggetti indicati al punto 9 si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal presente atto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione sono le seguenti:

1) Riservatezza (articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle

competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2) Divieto di ritorsioni (articoli 17 e 19 del d.lgs. n. 24 del 2023)

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L'articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni"².

L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

² Le casistiche riportate dalla norma sono: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di **misure ritenute ritorsive** nei confronti del segnalante è comunicata **esclusivamente** all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC(es. RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti.

- 3) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l'ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023).
- 4) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, nonché le sanzioni previste rispettivamente, dagli articoli 20, 22 e 21 del d.lgs. n. 24 del 2023.

9. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al punto 8 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate al punto 1:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

10. PERDITA DELLE TUTELE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al punto 8 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la documentazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023 sono conservate, ai sensi della medesima disposizione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

13. PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le disposizioni di cui al presente atto costituiscono una prima regolamentazione del canale di segnalazione interna istituito presso il Comune di Induno Olona , con progressiva implementazione - resa necessaria dalle innovazioni tecniche ed informatiche richieste - delle nuove attività e funzionalità connesse alla gestione delle segnalazioni scritte e orali nella piattaforma informatizzata, quale strumento in grado di garantire il maggior livello di riservatezza delle comunicazioni.